



COMUNE di CANZO

REGOLAMENTO

per l'esercizio dell'attività di

barbiere

parrucchiere per uomo e donna

estetista

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 21/12/2004

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:

- a) **BARBIERE**: trattasi d'attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica, e in servizi tradizionalmente complementari;
- b) **PARRUCCHIERE PER UOMO E/O DONNA**: trattasi d'attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:
 - taglio della barba;
 - taglio dei capelli;
 - esecuzione d'acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche, posticci;
 - prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;
- c) **ESTETISTA**: l'attività d'estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificando attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalle:

- L. n. 161 del 14.02.63;
- L. n. 1142 del 23.12.70;
- L. n. 735 del 29.10.84;
- LR. N. 48 del 15.09.89;
- L. n. 1 del 04.01.90;

Per tali attività l'uso dei prodotti è disciplinato in base alle direttive Cee e dalla L. n. 713 del 11.10.1986; le apparecchiature consentite sono normate dalla L.R. 15.9.89 n. 48 e dalla L. 04.01.90 n. 1.

Nel caso in cui tali attività siano svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, o qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al quinto comma del presente Regolamento.

Non sono soggette al presente Regolamento:

- a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna ed estetista deve essere provvisto d'apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, previo parere della competente Commissione Comunale prevista dal successivo art. 7.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, estetista in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o disabili, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti d'impresе già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

ART. 3 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 20 purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività d'estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna.

Si tratterà di un unico procedimento amministrativo autorizzatorio, e non di distinte autorizzazioni esercitabili in locali separati o da diversi titolari: a tale fine qualora la qualificazione professionale riconosciuta dalla C.P.A. sia parziale, il Comune farà esplicito riferimento a ciò nell'atto autorizzativo.

Qualora il titolare ottenga successivamente al rilascio dell'autorizzazione una qualificazione completa (ad esempio a seguito di corsi professionali integrativi), non si dovrà procedere ad una nuova autorizzazione, per permettere l'ulteriore attività, ma semplicemente ad un ampliamento della precedente autorizzazione purché siano rispettate le distanze da un salone che svolge la medesima attività.

ART. 4 - REQUISITI

L'autorizzazione è concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o d'impresa societaria avente i requisiti previsti dalla L. 08.08.1985 n. 443 iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;
- b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare se impresa individuale, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- d) certificato di qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della L. n. 1142 del 23.12.1970, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.09.89 e dell'art. 3 della L. n. 1 del 04.01.90.

ART. 5 - TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate per una o più figure previste dall'art. 1. Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda.

Il direttore dovrà essere in possesso del certificato di "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività d'estetista devono essere in ogni caso in possesso della qualificazione professionale.

ART. 6 – ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO

Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 7 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art. 2/bis della L. 14.02.63 n. 161 come modificata dalla L. 23.12.70 n. 1142 è nominata dal Sindaco con proprio decreto sindacale.

La Commissione Consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è così composta:

- a) n. 3 rappresentanti effettivi delle Associazioni degli artigiani aderenti alle Confederazioni Nazionali firmatarie dei CCNL e presenti nel CNEL;
- b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'A.S.L. o da un suo delegato;
- d) dal Comandante della Polizia Locale o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- f) fra i rappresentanti di cui alla lettera a), dovrà essere assicurata la presenza di n. 1 estetista.

ART. 8 - COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
- c) domande di modifica o d'aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- d) sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
- f) domande di subingresso in un'attività preesistente se sono richieste modificazioni all'autorizzazione;
- g) segnalazioni d'esercizio abusivo delle attività.

La Commissione Consultiva Comunale dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione Consuntiva Comunale quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale riterrà utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune.

Nel caso in cui la domanda sarà presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che dopo la completerà.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la validità delle riunioni della Commissione Consuntiva Comunale è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto almeno 10 gg. prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Funge da segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Responsabile del Servizio.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a) b) e), del precedente art. 7 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'Organizzazione che ha provveduto alla prima designazione.

ART. 10 - RICORSI

Il provvedimento del Responsabile del Servizio di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle vigenti leggi.

CAPO II.

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 11 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda d'autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, va presentata su carta legale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente, in caso di società del legale rappresentante;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) data in cui si presume di iniziare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) autocertificazione di residenza;
- b) planimetria dei locali in scala 1/100 dove s'intende esercitare l'attività;
- c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società.

Nel caso d'impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art. 2 della L. 1142/70, dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della L. 1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della società.

Nel caso di società artigiana ai sensi della L. 08.08.85, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

ART. 12 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Consuntiva Comunale di cui al precedente art. 7 entro 60 gg. dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione per l'attività d'estetica deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. 48/89 e alla L. 1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sè l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La decisione del Responsabile del Servizio deve essere notificata all'interessato.

Del rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del Servizio provvede ad informare i seguenti uffici:

- a) la Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- b) la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
- c) la sede provinciale dell'INAIL;
- d) l'Ufficio tributi del Comune;
- e) l'Ufficio Igiene Pubblica dell'A.S.L.;
- f) l'Ufficio urbanistico del Comune per la destinazione dell'uso dei locali
- g) il Comando di Polizia Locale.

ART. 13 - INIZIO ATTIVITA'

L'inizio dell'attività deve avvenire entro 90 giorni dal rilascio del parere favorevole espresso dall'organo competente.

Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 120 giorni dall'inizio dell'attività, il certificato d'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro dell'Imprese.

La mancata presentazione del suddetto documento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 14 - MODIFICHE

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio sentito il Responsabile Sanitario del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente.

ART. 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA

Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione che in ogni caso dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della "qualificazione professionale" subentra ad un'attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Comune una nuova autorizzazione purché allegghi alla domanda di cui all'art. 2 copia del contratto di cessione d'azienda.

In caso di morte o d'invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della L. 08.08.1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività sia condotta da personale qualificato

Decorsi i 90 giorni l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della L. 1142/70, dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della L. 1/90.

ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Comune osservando le norme del presente Regolamento.

In caso di comprovata necessità il Responsabile del Servizio, sentita la competente Commissione Consuntiva Comunale può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali anche in deroga alle norme sulle distanze tra esercizi.

CAPO III. NORME IGIENICO-SANITARIE

ART. 17 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI

L'A.S.L. competente, in osservanza delle disposizioni vigenti, verifica i requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali sono richieste le autorizzazioni, nonché l'idoneità sanitaria delle persone addette.

CAPO IV. ORARI E TARIFFE

ART. 18 - ORARI

Gli orari giornalieri delle attività possono essere sino ad un massimo di 65 ore settimanali, con inizio dalle ore 08,00 fino alle ore 21,00, e con l'obbligo della chiusura nei giorni di domenica e di un giorno infrasettimanale, a scelta dell'esercente.

Con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria, sono stabiliti i giorni di chiusura annuali.

E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre il giorno di chiusura scelto e l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.

Le Organizzazioni Sindacali di Categoria indicheranno al Sindaco gli orari d'apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli in zone turistiche.

ART. 19 - TARIFFE

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V

DISTANZE

ART. 20 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Il territorio di Canzo, in riferimento alle attività dei barbieri, parrucchiere uomo/donna ed estetista costituisce un'unica zona.

ART. 21 - DISTANZE TRA ESERCIZI

Le autorizzazioni per l'attività di barbieri, parrucchiere uomo-donna, estetista sono rilasciabili previa verifica della distanza tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi esistenti.

L'accertamento della distanza sarà affidato agli Organi di Polizia Locale, secondo il criterio della via pedonale più breve con attraversamenti stradali perpendicolari all'asse della strada e da soglia a soglia. Viene in ogni caso salvaguardata la distanza, anche inferiore, per le attività preesistenti alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il numero degli esercizi sarà calcolato con riferimento alla data di presentazione della domanda.

La densità della popolazione residente sarà accertata dall'Ufficio Anagrafe del Comune con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

La popolazione fluttuante sarà calcolata sulla base del dato della popolazione residente sopra detto, aumentato del 20% (in considerazione della presenza d'occupanti le seconde case, in relazione alle attività produttive, turistiche, commerciali ed istituti bancari, alla presenza di scuole ed attività culturali, ricreative e sportive).

La distanza tra esercizi, calcolata secondo quanto sopra indicato, è stabilita, in caso di rilascio di nuova autorizzazione ed autorizzazione al trasferimento come segue:

RAPPORTO POPOLAZIONE/ESERCIZI	DISTANZA RICHIESTA
Da 2000 compreso ad oltre	50 metri
Da 1999 e fino a 600	100 metri
Da 599 e fino a 200	150 metri
Da 199 e fino a 1	200 metri

Per le autorizzazioni all'esercizio d'attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto dell'autorizzazione

E' stabilita una tolleranza massima del 10% sulla distanza sopra calcolata (es. 200 metri/180 metri).

In caso di richiesta di trasferimento d'attività già esistenti, per motivi di forza maggiore (es. calamità naturali, sfratti, rilevanti lavori d'adeguamento dei locali comprovati da perizia di tecnico abilitato) è consentito, previa motivata e documentata richiesta, un abbattimento del 25% sulla distanza sopra calcolata.

CAPO VI

CONTROLLI E SANZIONI

ART. 22 -CONTROLLI

Gli agenti di Polizia Locale, incaricati alla Vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 23 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7 bis del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267 da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi della predetta Legge n. 689/1981, le violazioni al presente regolamento possono essere conciliate con pagamento entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione presso il Comando del corpo Intercomunale di Polizia Locale "Segrino" o tramite versamento tramite conto corrente postale intestato al suddetto Comando.

Nel caso di mancato pagamento si applicheranno le procedure previste dalla predetta Legge 689/1981.

Ai sensi della Legge 689/81 è avvalsa al trasgressore la facoltà di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco competente per territorio entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale d'accertamento dell'infrazione.

La comminazione delle sanzioni previste dal presente regolamento non esclude l'applicazione di quelle già stabilite delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 24 - ABUSIVISMO

Il Responsabile del Servizio ordina in via immediata la cessazione delle attività quando queste sono esercitate senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non sia eseguita, il Responsabile del Servizio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso d'esercizio abusivo delle attività previste dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

ART. 25 – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, per parrucchiere uomo e donna, estetista può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

La medesima sarà dichiarata decaduta qualora:

- A) il titolare non dia inizio all'attività entro 90 giorni dalla conseguente autorizzazione;
- B) l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale;
- C) non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.

I relativi provvedimenti sono comunicati per iscritto al titolare entro 15 giorni dall'accertata violazione od omissione.

In caso di recidiva e per casi di particolare gravità, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 23, saranno adottate le seguenti sanzioni accessorie:

- diffida;
- chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di mesi sei;
- revoca dell'autorizzazione.

La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 26 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 25, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene anche se non previsti dal presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma degli art. 50 e 54 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 27 - INTEGRAZIONI DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

Entro il 31/12/2005 i titolari d'autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento, dovranno presentare apposita istanza d'integrazione della precedente autorizzazione in base alle figure previste dall'art. 1 punto b).

Agli stessi sarà consegnata copia del presente Regolamento;

ART. 28 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, i Regolamenti adottati con delibere del Consiglio Comunale n. 50 del 27/11/1981, n. 51 del 27/11/1981, n. 76 del 18/12/1986 e n. 12 del 26/02/1988 per l'esercizio d'attività di Parrucchiere e n. 7 del 12/02/1993, n. 47 del 27/11/2000 per l'esercizio d'attività d'estetista.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera d'approvazione adottata dal Consiglio Comunale.

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 55 in data 21/12/2004.

IL SINDACO
(Tresoldi Dr.ssa Silvia)

Il Segretario Comunale
(Palumbo Dr. Sebastiano)

Il Presente Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio il 28/12/2004 per 15 giorni consecutivi, senza che vi siano state opposizioni o reclami.

Addì, 14/01/2005

Il Segretario Comunale
(Palumbo Dr. Sebastiano)

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/01/2005 al giorno 29/01/2005.

Addì, 14/01/2005

Il Segretario Comunale
(Palumbo Dr. Sebastiano)
